



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 162 del 18/12/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2015, n. 2159

Approvazione elenco sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 - Primo interpello.

Assente Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Politiche del Farmaco e dell'Emergenza/Urgenza, dal Dirigente della Sezione PATP e dal Direttore di Dipartimento, riferisce il V. Presidente Nunziante:

“l'art. 11 della L. 27/2012 “Potenziamento del Servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”, al fine di favorire l'accesso alla titolarità della farmacie da parte di un pii ampio numero di aspiranti, nonché per favorire le procedure per l'apertura delle nove sedi farmaceutiche, ha apportato modificazioni alla Legge n. 475/1968, stabilendo il quorum per l'istituzione delle nuove sedi ogni 3.300 abitanti residenti. In considerazione di ciò la Regione Puglia ha acquisito i dati Istat della popolazione residente al 31/12/2010 in tutti i comuni della Regione ed ha individuato n. 188 sedi farmaceutiche di nuova istituzione;

con la D.G.R. n. 1261 del 19/06/2012 “Adempimenti legge 27 del 24/03/2012 art. 11. Identificazione zone nuove sedi farmaceutiche da istituire e relative zone di ubicazione”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 101 del 11/07/2012, sono state identificate n. 188 nuove sedi farmaceutiche con le relative zone di ubicazione da assegnare con Concorso Straordinario;

con la D.G.R. n. 2154 del 23/10/2012 “Adempimenti legge 27 del 24/03/2012 art. 11. Parziale rettifica D.G.R. 1261/2012”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 160 del 07/11/2012, sono state modificate n. 5 zone di ubicazione di sedi farmaceutiche individuate dalla D.G.R. 1261/2012, rispettivamente nei Comuni di Alberobello, Capurso, Corato, Modugno e S. Giovanni Rotondo;

con la D.G.R. n. 36 del 29/01/2013 “Adempimenti legge 27 del 24/03/2012 art. 11. Parziale rettifica D.G.R. 1261/2012” pubblicata sul B.U.R.P. n. 27 del 20/02/2013, è stata modificata la zona relativa alla sede farmaceutica n. 7 di nuova istituzione individuate dalla D.G.R. 1261/2012 nel Comune di Conversano;

con la Determina Dirigenziale del Servizio P.A.T.P. n. 39/2013 pubblicata sul B.U.R.P. n. 20/2013 è stato bandito il Concorso Straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione (D.G.R. 1261/2012) e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori del concorso ai sensi della legge 27/2012 art. 11;

con la Determina Dirigenziale del Servizio P.A.T.P. n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul B.U.R.P. n. 49 del 10/04/2014, è stata approvata la graduatoria provvisoria dei candidati idonei all'assegnazione di cui alla Determina Dirigenziale del Servizio P.A.T.P. n. 39/2013;

vista la D.G.R. n. 71 del 03/02/2015 “Adempimenti legge 27 del 24/03/2012 art. 11 - Integrazione alla

D.G.R. 1261 del 19/06/2012. Definizione confini sede farmaceutica n. 7 di nuova istituzione del Comune di Palo del Colle”;

vista la D.G.R. n. 348 del 27/02/2015 “Art. 11 legge n. 27 del 24/03/2012 - Farmacie del Comune di Monopoli. Individuazione di una zona di decentramento e parziale modifica della sede farmaceutica di nuova istituzione n. 13. Integrazione alla D.G.R. n. 1261 del 19/06/2012”;

vista la D.G.R. n. 349 del 27/02/2015 “Art. 11 legge n. 27 del 24/03/2012 - Ottemperanza sentenza Consiglio di Stato n. 288/2014. Modifica alla D.G.R. n. 1261 del 19/06/2012: definizione della zona di localizzazione della sede farmaceutica n. 3 di nuova istituzione del Comune di Pulsano”;

vista la D.G.R. n. 415 del 11/03/2015 “Art. 11 legge n. 27 del 24/03/2012 - Ottemperanza sentenza Tar Lecce n. 673/2013. Parziale modifica alla D.G.R. n. 1261 del 19/06/2012: definizione della zona di localizzazione della seconda sede farmaceutica di nuova istituzione del Comune di Torchiarolo”;

vista la D.G.R. n. 417 del 11/03/2015 “Art. 11 legge n. 27 del 24/03/2012 - Ottemperanza sentenza Tar Lecce n. 941/2013. Parziale modifica alla D.G.R. n. 1261 del 19/06/2012: definizione della zona di localizzazione della seconda sede farmaceutica di nuova istituzione del Comune di Fragagnano”;

vista la D.G.R. n. 781 del 17/04/2015 “Parziale rettifica alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 03/03/2015: art. 11 Legge n. 27 del 24 marzo 2012 - Definizione della zona di localizzazione della sede farmaceutica n. 5 di nuova istituzione del Comune di Sava”;

vista la D.G.R. n. 916 del 06/05/2015 “Art. 11 legge n. 27 del 24/03/2012 - Ottemperanza sentenza Tar Lecce n. 671/2013. Parziale modifica alla D.G.R. n. 1261 del 19/06/2012: definizione della zona di localizzazione della terza sede farmaceutica di nuova istituzione del Comune di S. Cesario di Lecce”;

vista la D.G.R. n. 1207 del 27/05/2015 “Art. 11 legge n. 27 del 24/03/2012 - Ottemperanza sentenza Tar Lecce n. 673/2013. Parziale modifica alla D.G.R. n. 1261 del 19/06/2012: definizione della zona di localizzazione della seconda sede farmaceutica di nuova istituzione del Comune di Torchiarolo”;

vista la D.G.R. n. 1900 del 27/10/2015 “Revisione Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Valenzano. Legge n. 475/1968 art. 2 comma 2 - ottemperanza sentenza Tar Bari n. 1044/2015”;

visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 10/11/2015 per la revisione di pianta organica delle farmacie del Comune di Mattinata, in cui erano presenti la Regione, Sindaco, l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Foggia e la ASL di Foggia, in cui è stato confermato l'attuale numero e localizzazione delle farmacie. La D.G.R. di recepimento del procedimento concluso di revisione di pianta organica del Comune in questione è in corso di adozione;

visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 10/11/2015 per la revisione di pianta organica delle farmacie del Comune di Carapelle, in cui erano presenti la Regione, Sindaco, l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Foggia e la ASL di Foggia, in cui è stato confermato l'attuale numero delle farmacie, ma non la delimitazione tra le due sedi poiché vi è un giudizio pendente al Presidente della Repubblica tra la Regione e il Comune. La D.G.R. di recepimento del procedimento concluso di revisione di pianta organica del Comune in questione in corso di adozione;

visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 13/11/2015 per la revisione di pianta organica delle farmacie del Comune di Acquarica del Capo - presenti la Regione, il Sindaco, l'Ordine dei Farmacisti

della provincia di Lecce e la ASL di Lecce - in cui il Sindaco ha richiesto la soppressione della seconda sede stante il calo demografico della popolazione che ha fatto venir meno il quorum facoltativo previsto dalla L. 27/2012 per l'istituzione della sede, nonché in considerazione del procedimento amministrativo già avviato di fusione dei Comuni di Acquarica del Capo e di Presicce; la Regione ha preso atto della posizione del Sindaco ma ha richiamato le uniche cause previste dalla legge speciale del bando che consentono la modifica del numero o della localizzazione delle sedi, ovvero a seguito di recepimento di sentenze Tar o Consiglio di Stato. La D.G.R. di recepimento del procedimento concluso di revisione di pianta organica del Comune in questione è in corso di adozione;

considerato che con Determina Dirigenziale del Servizio P.A.T.P. n. 115 del 0-1/04/2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 54 del 16/04/2015 è stata approvata la graduatoria definitiva dei candidati idonei all'assegnazione di cui alla Determina Dirigenziale del Servizio P.A.T.P. n. 39/2013;

considerato che a seguito delle verifiche sulle autocertificazioni relative alle candidature, effettuate dal Servizio Competente, con Determina Dirigenziale del Servizio P.A.T.P. n. 346 del 06/10/2015, pubblicata sul B.U.R.P. n. 134 del 15/10/2015 e sul Portale del Ministero della salute dedicato al Concorso Straordinario, è stata pubblicata la rettifica della graduatoria definitiva relativamente a tre candidature;

considerato che avverso la graduatoria di cui alla Determina Dirigenziale del Servizio P.A.T.P. n. 115 del 01/04/2015 sono stati presentati n. 4 ricorsi (TAR Bari n. 141/2015, n. 758/2015, n. 855/2015, n. 916/2015, di cui n. 3 con richiesta di sospensiva) e che nell'udienza del 29/07/2015 il TAR Bari non ha ritenuto di dover accogliere la sospensiva dell'atto e, pertanto, la graduatoria è valida a tutti gli effetti;

rilevato, in particolare, che nell'art. 1 del bando di concorso è stato precisato che il numero delle sedi e le indicazioni delle zone, così come elencate nell'allegato B del Bando, avrebbero potuto subire variazioni solo ed esclusivamente per effetto di provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti comunali e regionali istitutivi delle sedi farmaceutiche e che il numero e le indicazioni delle zone da assegnare saranno quelli definiti al momento dell'interpello;

considerato che, ad oggi, n. 31 sedi farmaceutiche delle complessive n. 188 individuate con D.G.R. 1261/2012 e s.m.i., sono ancora sub judice, ma non vi sono richieste di sospensive accolte dall'Organo Giudicante;

vista la validità biennale della graduatoria prevista dalla legge n. 27/2012 art. 11, che decorre per la Regione Puglia dalla pubblicazione della graduatoria stessa sul B.U.R.P. n. 134 del 15/10/2015;

tenuto conto della necessità di procedere tempestivamente ad incrementare l'assistenza farmaceutica su tutto il territorio regionale come previsto dalla L. 27/2012 e, nello stesso tempo, di tutelare la legittima aspettativa dei candidati risultati vincitori ad ottenere in assegnazione una delle sedi messe a concorso;

rilevato parimenti che, in ragione della complessità e particolarità della situazione determinatasi a seguito dei numerosi contenziosi, il Servizio Politiche del Farmaco e dell'Emergenza/Urgenza ha relazionato sul procedimento in essere al Capo di Gabinetto con le note prot. A00/152/12307 del 30/09/2015 e Ao0/152/12538 del 07/10/2015;

che il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, a seguito delle relazioni del Servizio Politiche del Farmaco e dell'Emergenza/Urgenza, ha richiesto con nota prot. A00005/453 del 13/11/2015 all'Avvocatura Regionale di esprimere un parere pro veritate in merito alla soluzione amministrativa più opportuna relativamente alle sedi da assegnare in fase di

interpello;

vista il parere espresso dall'Avvocatura in data 23/11/2015, in cui si raffrontano le due scelte legittimamente possibili e operabili dall'Amministrazione regionale - ovvero tra l'assegnazione delle n. 188 sedi farmaceutiche ivi comprese quelle sub iudice e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche con stralcio di quelle sub iudice evidenziandone ricadute ed effetti, anche in termini di rischio di eventuali contenziosi;

vista la nota regionale prot. A00/152/457 del 12/01/2015, inviata tramite pec a tutti i candidati partecipanti al concorso straordinario, in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato (ordinanze n. 3943-3944-4032/2014) e dal Tar Bari - Sezione Seconda (ordinanza n. 759/2014), in cui si è data informativa in merito ai ricorsi pendenti (sia nello specifico ma anche a livello generale) che avrebbero potuto comportare la diminuzione delle sedi o una diversa localizzazione delle stesse, informando altresì i candidati che l'Amministrazione avrebbe potuto discrezionalmente assegnare con riserva le sedi sub iudice o sospendere l'assegnazione, proprio in virtù di quanto enunciato all'art. 1 del bando di concorso straordinario;

tenuto conto che l'esercizio della discrezionalità amministrativa comporta la necessità di scelta, tra comportamenti tutti ugualmente legittimi, quello più idoneo al raggiungimento dell'interesse pubblico primario, attraverso una preventiva valutazione e comparazione dei contrapposti interessi in campo;

considerato che nella fattispecie interesse pubblico primario appare essere quello di incrementare l'assistenza farmaceutica su tutto il territorio regionale attraverso un procedimento amministrativo di assegnazione delle sedi connotato da elementi di certezza in merito alla scelta operata;

valutato che, allo stato degli atti, esistono numerose pronunce in doppio grado di giudizio che vedono l'Amministrazione resistente vittoriosa sia per quanto riguarda l'istituzione delle sedi che la localizzazione delle stesse;

valutato che è interesse preminente della Regione provvedere all'assegnazione delle sedi farmaceutiche, non potendosi attendere l'esito di tutti i giudizi pendenti i cui tempi di conclusione appaiono difficilmente prevedibili;

tenuto conto della necessità per la Regione di operare una scelta discrezionale, che tenga conto nella decisione delle sedi da assegnare al primo interpello, dell'interesse primario a potenziare l'assistenza farmaceutica sul territorio attraverso la copertura di sedi di nuova istituzione;

valutato che dal raffronto operato tra le opzioni legittime e possibili, ovvero tra l'assegnazione al primo interpello di n. 188 sedi o di n. 157 sedi, emergono rischi sostanzialmente analoghi per l'Amministrazione (non mutano);

visto l'art. 10 del bando di concorso che così recita: "...Il Servizio P.A.T.P., interpella i candidati vincitori, i quali entro il quinto giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'interpello devono indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria";

considerato che l'opzione di assegnare al primo interpello n. 188 sedi (comprese quelle sub iudice), consentirebbe ai candidati vincitori una scelta ampia, libera e informata, essendo tutti a conoscenza - come già evidenziato - dell'ipotesi che le sedi sub iudice potrebbero diminuire o essere diversamente localizzate;

vista la nota di indirizzo del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, prot. A00/152/14550 del 04/12/2015, indirizzata al Responsabile della Sezione PATP, con la quale testualmente si dispone “Valutate tutte le problematiche sinora emerse in relazioni alle sedi sub iudice, dato atto del parere reso dall’Avvocatura Regionale, si ritiene di poter procedere all’assegnazione delle n. 188 sedi farmaceutiche di cui alla DGR n. 1261/2012 e s.m.i., al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile ai candidati vincitori del concorso straordinario anche in virtù dei principi ispiratori del Decreto Legge n. 1/2012 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (conv. in L. 27/2012)”; ritenuto di dover dare conclusione certa al disposto della legge n. 27/2012 art. 11 “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”, assegnando le n. 188 sedi farmaceutiche;

ritenuto, altresì, di dover procedere alla fase dell’interpello tramite la procedura telematica del portale ministeriale e alla successiva assegnazione delle sedi farmaceutiche agli aventi diritto in graduatoria, aggiornando l’elenco delle sedi relativamente alle variazioni deliberate e ai giudizi pendenti sul portale ministeriale, al fine di consentire ai candidati vincitori di compiere la scelta nell’espressione delle preferenze;

si propone di approvare l’elenco delle n. 188 sedi farmaceutiche da assegnare ai candidati vincitori utilmente collocati in graduatoria, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto; al fine di assicurare massima celerità al procedimento-amministrativo de quo, si propone di delegare il Dirigente della Sezione PATP alla adozione degli atti di assegnazione e revoca delle sedi farmaceutiche relativamente al concorso straordinario di cui alla legge n. 27/2012 art. 11;

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. “a) e d)” della Legge regionale n.7/1997.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;
viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio, dalla Dirigente del Sezione e dal Direttore di Dipartimento; a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di approvare l’elenco delle n. 188 sedi farmaceutiche istituite ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11, di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, per il primo interpello;
- di disporre che l’elenco aggiornato delle sedi farmaceutiche sia pubblicato sul portale ministeriale, a

cura della Sezione PATP;

- di delegare il Dirigente della Sezione PATP all'adozione degli atti di assegnazione e revoca relativi alle sedi farmaceutiche di cui al concorso straordinario legge n. 27/2012 art. 11;

- di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Antonio Nunziante